



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

tra

UNOGAS ENERGIA SPA (d'ora in avanti "UNOGAS"), con sede legale in Milano, via Caldera 21, codice fiscale e partita IVA 01368720080, in persona del Direttore Commerciale Paolo Rossi, domiciliato per la carica ove sopra

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERZA ETÀ' (d'ora in avanti ANASTE) con sede in Roma, Via dei Gracchi 137, Partita IVA 03794811004, nella persona del rappresentante legale pro tempore, Presidente Prof. Alberto De Sanctis domiciliato per la carica ove sopra,

di seguito congiuntamente definite come "le Parti" e singolarmente "la Parte"

---

### **Premesso che**

- ANASTE è l'Associazione nazionale che rappresenta le imprese private di assistenza residenziale agli anziani, sia auto che non autosufficienti.
- UNOGAS è presente su tutto il territorio nazionale con la commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica ed ha sviluppato un'offerta di fornitura dedicata al settore.

**Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:**

#### **Art. 1 Impegni delle parti**

- 1.1 ANASTE si impegna a promuovere presso gli aderenti all'Associazione la conoscenza dei servizi descritti nell'Allegato A.
- 1.2 UNOGAS si impegna a fornire i suddetti servizi alle aziende aderenti al sistema organizzativo di ANASTE, applicando le condizioni economiche agevolate descritte nell'Allegato A.



1.3 Il Protocollo non determina alcun obbligo, delle aziende aderenti al sistema organizzativo di ANASTE all'adesione ai servizi di UNOGAS. Pertanto le predette aziende, se interessate all'offerta dei servizi di UNOGAS dovranno stipulare con essa specifici contratti.

1.4 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti non intendono concedersi reciprocamente alcun tipo di esclusiva, rimanendo, pertanto, pienamente libere di sottoscrivere con terzi accordi di contenuto analogo.

## **Art. 2 Proprietà dei dati, riservatezza, tutela della privacy, D.Lgs. n. 231/2001**

2.1 Le parti si impegnano, ognuna per quanto di competenza, ad osservare le disposizioni del Codice sulla privacy, nonché a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

2.2 Le parti garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Protocollo o la fornitura dei servizi descritti nell'allegato A.

2.3 La violazione di quanto previsto dal presente articolo comporta la facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

2.4 Le parti si impegnano formalmente a rispettare e ad osservare, nell'esecuzione della convenzione, i principi stabiliti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 di UNOGASENERGIA, consultabili sul sito internet, e di dividerli e accettarli. A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualsiasi violazione dei principi in questione nell'esecuzione della presente convenzione costituirà inadempimento tale, secondo una preavutazione convenzionale condivisa dalle Parti stesse, da legittimare la risoluzione con effetto immediato della stessa.

## **Art. 3 Attività promozionali**

3.1 ANASTE invierà agli associati una comunicazione che darà notizia della sottoscrizione del presente protocollo.



3.2 ANASTE e UNOGAS si impegnano a farsi reciproca promozione, nel rispetto di tutte le leggi e norme, per il perseguimento degli obiettivi sanciti dal presente protocollo.

3.3 Unogas si raccorderà con ANASTE e fornirà periodicamente, l'elenco dei contatti svolti sul territorio; assieme al personale dell'associazione potranno essere definite apposite strategie di promozione del servizio.

#### **Art. 4 Uso dei marchi**

4.1 ANASTE si impegna a rispettare l'immagine di UNOGAS ed a sottoporre alla sua autorizzazione ed approvazione preventiva scritta le modalità di utilizzazione del suo nome, dei suoi loghi e dei suoi marchi su tutti i documenti, materiali o dati o quant'altro su cui comparirà.

4.2 UNOGAS si impegna a rispettare l'immagine di ANASTE ed a sottoporre alla sua autorizzazione ed approvazione preventiva scritta le modalità di utilizzazione del suo nome, dei suoi loghi e dei suoi marchi su tutti i documenti, materiali o dati o quant'altro su cui comparirà.

4.3 Resta inteso che le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi utilizzati nell'esecuzione del Protocollo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione di una Parte all'altra all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi, nell'esecuzione degli obblighi di cui al Protocollo, possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo a tale Parte sul marchio e segni distintivi medesimi.

4.4 Le Parti si riservano di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Protocollo in caso di inadempimento, di quanto previsto nel presente articolo fatto salva la richiesta del maggior danno subito.

4.5 Alla scadenza del Protocollo e/o in caso di risoluzione, estinzione, cessazione del Protocollo, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare, in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo dell'altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza.

4.6 Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi marchi e segni distintivi di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari dei diritti di utilizzazione successivamente alla firma del Protocollo.



#### **Art. 5 Durata**

5.1 Il Protocollo si perfeziona con la sua sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2015.

L'eventuale rinnovo dovrà risultare da atto scritto, restando esclusa la proroga tacita.

#### **Art. 6 Premesse ed Allegato**

6.1 Le Premesse e gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo.

#### **Art. 7 Comunicazioni**

7.1 Eventuali comunicazioni tra le Parti concernenti l'attuazione del Protocollo dovranno essere inviate a:

UNOGAS ENERGIA SPA  
Corso Buenos Aires 6/3  
16149 Genova  
C.A. Dott.ssa Giuliana Steardo

ANASTE  
Via del Gracchi, 137  
00192 Roma

#### **Art. 8 Clausola fiscale**

8.1 Il presente contratto, redatto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

#### **Art. 9 Modifiche ed integrazioni**

9.1 Il Protocollo potrà altresì subire modifiche e/o integrazioni per sopraggiunte esigenze anche legate all'innovazione tecnologica dei prodotti nonché della normativa, che dovranno essere concordate tra le Parti, le quali a tal fine si impegnano a trattare fra loro secondo buona fede.